

Visto il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n. 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Dato atto che l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha rivisitato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Dato atto altresì che il sopra richiamato D.Lgs. n. 205/2010, in particolare con l'art. 13 ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, disponendo al comma 1 lettera f) che: "... ***paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericolosi*** ...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei rifiuti vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che l'art. 14, comma 8/b del D.Lgs 24/06/2014, n. 91, così come convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116, in materia di disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00105), disciplina e consente, al di fuori dei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione;

Considerato che il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 16/96 e dell'art. 3, comma 3, lett. c) della Legge 21/11/2000, n. 353, viene individuato **dal 15 giugno al 15 ottobre**, in cui vige il divieto assoluto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale";

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Art. 1

Di consentire la bruciatura, al di fuori del periodo di massimo rischio, come nella premessa individuato, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri. **Dette operazioni dovranno essere effettuate in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, fino alle ore 9:00, o nelle ore pomeridiane, dalle ore 18:00, usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innescò di incendi.**

Art. 2

Di istituire **il divieto assoluto di accensione dei fuochi, dal 15/06/2023 al 15/10/2023**, su tutto il territorio comunale, compresi quelli finalizzati alla bruciatura di scarti e stoppie derivanti dalla pulitura dei terreni, di vegetazione secca, nonché l'accensione di fuochi con altro materiale di qualsiasi genere all'esterno delle civili abitazioni.

Art. 3

Di vietare, su tutto il territorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, le azioni di:

- ✓ usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- ✓ di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 4

L'obbligo per i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **Particolare attenzione è dovuta per le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 200 metri dal centro abitato.**

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2024 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle spese ed applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 5

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00. Tale distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione – alberi di alto fusto – presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni in caso di incendio;

Art. 6

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

Art. 7

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

SANZIONI

- 1) **Nel caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 della presente Ordinanza (mancata pulizia dei terreni invasi dalla vegetazione)** sarà applicata una **sanzione amministrativa da € 15,00 ad € 120,00;**
- 2) **Nel caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Ordinanza, (mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito),** sarà applicata una sanzione da € 125,00 ad € 500,00, determinata ai sensi del comma 3, art. 29 del D.Lgs 30/04/1992, n° 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);
- 3) **In ogni caso la mancata osservanza di quanto alla presente ordinanza, che determini procurato incendio o solamente potenziale innesco** con rilevanza ai fini della pubblica incolumità e/o danneggiamento di beni ed aree boschive comporterà:
 - a) L'applicazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 21/11/2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 (**procurato incendio**);
 - b) L'applicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 06/04/1996, n. 16 "*Riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione*", di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00. In caso di incendio la stessa sanzione sarà applicata ad ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato e sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento dei danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale.

L'inosservanza comporterà inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- Che in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, è di primaria importanza la collaborazione di ogni cittadino;
- **Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o per qualsiasi reale emergenza è tenuto a darne comunicazione chiamando direttamente il NUMERO UNICO EMERGENZE (Nue) : 112** , attivo nella Regione Siciliana. In ogni caso il cittadino che chiama uno dei numeri 112, 113, 115, 118 entra in contatto con la Cur (centrale unica di risposta) che, individuata la natura dell'emergenza, trasferisce immediatamente il contatto alla centrale di riferimento.

Di seguito si riportano i tradizionali numeri di emergenza delle Amministrazioni interessate:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Questura tel. 113
- Arma Carabinieri tel. 112
- Distaccamento Forestale di Sortino tel. 0931/953695
- Comando Polizia Municipale di Ferla tel. 0931/870207

DISPONE

- **Che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata e validità a tutto il 31.12.2024.**
- Che la presente Ordinanza, in applicazione della L.R. n. 22/08 e successive modifiche ed integrazioni venga: pubblicata nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.ferla.sr.it>

Le Forze dell'ordine e la polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Siracusa, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siracusa, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, al Comandante della Stazione Carabinieri di Ferla, al Comando di Polizia Municipale di Ferla, al Distaccamento Forestale di Sortino (SR).

Dalla Residenza Municipale, 04 aprile 2024

Il Sindaco

Dott. Michelangelo Giansiracusa

